

«NON DI SOLO SUPERBONUS»

IL BONUS FACCIATE



Webinar, 4 marzo 2022

IL BONUS «FACCIATE»

CIRC. 2/2020

Cos'è il Bonus Facciate?

È una detrazione d'imposta lorda (IRPEF/IRES) che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019

I soggetti beneficiari del *Bonus Facciate* possono portare in detrazione il 90% delle spese sostenute per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.

Il Bonus Facciate, diversamente dalle altre agevolazioni, non prevede un limite di spesa agevolata.

"Decreto Rilancio" ha esteso anche ai beneficiari del Bonus Facciate la possibilità di optare, oltre che per la fruizione diretta della detrazione, anche per la cessione del credito ad essa corrispondente o, in alternativa, per il cd. "sconto in fattura" anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione con F24, o da cedere a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019

219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al ~~90~~ ⁶⁰ per cento.

220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Restauro

Nel testo unico dell'edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. è presente la definizione di "restauro":

Art. 3 – Definizioni degli interventi edilizia [...]

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Recupero

Il concetto di recupero è associato al Capo VI "Norme per il contenimento del consumo di energetico degli edifici" :

Art. 122 – Ambito di applicazione

- 1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.*
- 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.*

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio)
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria,
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati: fatture, ricevute dei bonifici, abilitazioni amministrative (nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili)
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici
 - o la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
 - o le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- o la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
- o la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell'immobile, diverso dai familiari conviventi.

I PRESUPPOSTI - 1

A CHI SPETTA

Possono accedere:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- le società semplici,
- le associazioni tra professionisti,
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

SOGGETTIVO

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. I beneficiari devono sostenere le spese e possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato

Hanno, inoltre, diritto al *Bonus Facciate*, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell'edificio oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il componente dell'unione civile;
- il convivente more uxorio.

I PRESUPPOSTI - 2

INTERVENTI AGEVOLABILI

OGGETTIVO

La detrazione spetta per gli interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
- influenti dal punto di vista termico sulle strutture opache della facciata o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

con riferimento a qualsiasi categoria di edificio esistente

Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

In particolare, va precisato che i soggetti titolari di reddito d'impresa beneficiano del Bonus Facciate per gli interventi eseguiti sia sugli immobili strumentali, sia sugli "immobili patrimonio"⁴, compresi quelli concessi in locazione da società immobiliari (Cfr. la Risposta n.517/E/2020). Inoltre, tenuto conto che la norma non pone alcun vincolo, né sotto il profilo soggettivo né su quello oggettivo, si ritiene estensibile al Bonus facciate quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella RM 34/E/2020 in tema di Ecobonus e Sismabonus, per gli immobili delle imprese, ammessi ai benefici a prescindere dalla loro qualificazione in bilancio come beni strumentali, patrimonio o "merce" (ossia destinati alla vendita).

Non sono agevolati gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile, né quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, anche se inquadrabili nella categoria "ristrutturazione edilizia" (ai sensi dell'art.3, co.1, lett. d del DPR 380/2001).

LE ZONE - 1

Il Bonus Facciate si applica ai soli edifici nelle zone A e B.

Le zone territoriali omogenee in Italia sono le zone in cui viene diviso un territorio comunale, nell'ambito della cosiddetta zonizzazione. Le zone sono vincolate dai piani regolatori generali di ciascun comune, dagli standard urbanistici definiti nel **decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444** e da vincoli di tipo "ricognitivo", "conformativo" e "urbanistico".

Ai fini della verifica del rispetto degli standard, il territorio comunale è diviso in 6 ZONE OMOGENEE

- Zona A centro storico – edilizia storica
- Zona B zona di completamento – edilizia residenziale consolidata
- Zona C zona di espansione – edilizia residenziale di espansione
- Zona D zona per insediamenti produttivi
- Zona E zona agricola
- Zona F zona per impianti e attrezzature collettive



Zona Territoriale Omogenea A

Definizione:	Parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di pregio ambientale e le aree a queste circostanti che, per talune delle predette caratteristiche, possono considerarsi ad esse assimilate o complementari.
Destinazione d'uso:	Residenziale, terziaria, commerciale, direzionale, ricettiva, attività culturali, professionali, di servizio ovvero quelle artigianali non nocive o moleste.

Zona Territoriale Omogenea B

Definizione:	Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Destinazione d'uso:	Principale: residenziale. Complementare: attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio, studi professionali, uffici, autorimesse di uso pubblico o privato ecc.

LE ZONE - 2

Il bonus è fruibile sia per lavori effettuati sui condomini che per lavori effettuati su immobili composti da una sola unità, sempre che siano siti nelle zone A e B.

Si evidenzia che gli strumenti urbanistici di alcuni Comuni, in attuazione anche di specifiche normative regionali, possono avere adottato dei criteri di classificazione del territorio diversi da quelli come definiti nel DM 1444/1968.

Sul punto la CM 2/E/2020 ha chiarito che *"l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti"*⁵.

Si evidenzia che tale certificazione – diversa dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del Dpr 380/2001 – non è regolata a livello nazionale e risulta tipizzata solo dal Comune di Milano (art. 44 del Regolamento edilizio in base al quale il Certificato Urbanistico (CU) è il documento che specifica per gli immobili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati e l'eventuale presenza di vincoli).

⁵ A tal riguardo occorre precisare che con la Risposta ad interpello n.182/E del 12 giugno 2020, l'Agenzia ha negato la possibilità di attestare l'assimilazione di un'area sita in un Comune sprovvisto di strumenti urbanistici alle zone A o B di cui al DM n. 1444/68, tramite l'attestazione di un professionista.



PRESTAZIONE ENERGETICA - 1

Art. 1.4.3 DM 26 giugno 2015	comma 220 della Legge di Bilancio	Circolare n.2/E Agenzia delle Entrate
<p>1.4.3 Deroghe</p> <p>1. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:</p> <p>a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, influenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;</p>	<p><i>Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – i requisiti minimi previsti dal DM 26/6/2015, – la trasmittanza limite del DM 11/03/2008 (...) 	<p><i>I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus (...)</i></p> <p><i>Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.</i></p>
<p>Allegato E al Decreto 6 agosto 2020</p>		

PRESTAZIONE ENERGETICA - 2

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INTERVENTO

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

Secondo il DM 26/6/2015 la percentuale di intervento si calcola come:

$$\% \text{ intervento} = \% \frac{\text{Sup. oggetto di intervento}}{\text{Sup. lorda disperdente dell'intero edificio}} \quad [1]$$

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.2 /E del 14 febbraio 2020 e la guida "Bonus Facciate" introducono una modifica al calcolo della percentuale di intervento – si legge infatti nella Guida dell'Agenzia delle Entrate che:

"[...] Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente."

In altri termini è proposta la seguente modifica al metodo di calcolo del DM 26/6/2015:

$$\% \text{ intervento} = \% \frac{\text{Sup. oggetto di intervento} - \text{Sup. escluse in base alla definizione di cui sopra}}{\text{Sup. lorda disperdente dell'intero edificio}} \quad [2]$$

PRESTAZIONE ENERGETICA - 3


Esempio di calcolo della percentuale di intervento

Con riferimento alle figure sottostanti, immaginiamo un intervento su un edificio esistente con superficie lorda disperdente complessiva pari a 2.200 m² e un'area di intervento totale pari a 300 m².

Caso 1

Area di intervento

- A** Superficie con piastrelle
- B** Superficie con intonaco



L'area oggetto di intervento è composta per metà da una superficie con piastrelle (A) e per l'altra metà da una superficie con intonaco (B).

Metodo DM 26/6/2015 - Formula [1]

$$\% \text{ intervento} = \% \frac{300 \text{ m}^2}{2.200 \text{ m}^2} = 13.6\%$$

Adottando il metodo del DM 26/6/2015 l'intervento risulta essere >10% e pertanto soggetto ai requisiti minimi.

Metodo Guida Agenzia delle Entrate - Formula [2]

$$\% \text{ intervento} = \% \frac{150 \text{ m}^2}{2.200 \text{ m}^2} = 6.8\%$$

NON C'È L'OBBLIGO di soddisfare gli specifici requisiti del DM 26 giugno 2015 e le trasmittanze limite del DM 11 marzo 2008 e s.m.i. perché <10%.

PRESTAZIONE ENERGETICA - 4

La Circolare 2/E/2020 ha chiarito che il DM MISE 26 giugno 2015 e il DM MISE 26 gennaio 2010 (oggi sostituito dal Decreto 6 agosto 2020 "Requisiti minimi") non si applicano agli edifici che rientrano:

- nella disciplina dei "beni culturali" di cui alla II parte del D.Lgs n. 42/2004 (cd. *Codice dei beni culturali e del paesaggio*);
- tra le categorie indicate dalle lett. b) e c) del co.1, dell'art.136 del D.Lgs n. 42/2004:
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Questi immobili sono esclusi dall'applicazione dei requisiti "energetici" solo quando l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio attesti che il rispetto delle suddette prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici¹¹.

PRESTAZIONE ENERGETICA - 5

Per poter usufruire della detrazione, sarà necessario acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che verifichi il rispetto dei requisiti previsti sui limiti di trasmittanza termica delle pareti oggetto di intervento. Detta asseverazione deve essere inviata all'ENEA entro 90 giorni dal termine degli interventi, seguendo le procedure relative agli interventi di Ecobonus al seguente link: <https://detrazionifiscali.enea.it/>.

Inoltre si applicheranno le disposizioni⁹ relative al monitoraggio da parte dell'ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, e quelle relative ai massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA
ENEA

asseverazione⁸, redatta da un tecnico abilitato.

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra.

Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi dell'art. 8 del D.M. 6.08.2020. Attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico;

Vademecum: Bonus Facciate
Aggiornamento: 25/01/2021

leggi il computo metrico

AMBITO DI APPLICAZIONE - 1

PER QUALI SPESE



Sono ammesse alle detrazioni le spese relative a:

- acquisto materiali,
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell'attestazione di prestazione energetica),
- installazione ponteggi,
- smaltimento materiale,
- Iva,
- imposta di bollo,
- diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi,
- tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

CIRCOLARE 14 FEBBRAIO 2020, NUMERO 2

STRUTTURE EDILIZIE AMMESSE



L'agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (esempio: superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni)

Sono esclusi gli interventi o sostituzioni di vetrate, infissi, portoni e cancelli.

AMBITO DI APPLICAZIONE - 1

INTERVENTI INCLUSI

<p>PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interventi condominiali di rifacimento della facciata di un edificio a pianta irregolare, nel quale solo alcune delle facciate siano visibili dalla strada (Cfr. Risposta ad interpello n.296/E/2020) - rivestimento della facciata esterna con un prodotto innovativo, in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro della stessa, nonché per il consolidamento dei supporti murari (Cfr. Risposta ad interpello n. 319/E/2020) - rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie verticale e il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata di un fabbricato in condominio unicamente per le spese riferibili all'involucro esterno visibile dell'edificio (Cfr. Risposta ad interpello n. 185/E/2020) - sostituzione del rivestimento dell'edificio in mosaico. (Cfr. Risposta ad interpello n.287/E/2020)
<p>INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - recupero edilizio dei balconi, incluso il rifacimento del parapetto in muratura, del sotto-balcone e del frontalino, della pavimentazione, la verniciatura della ringhiera in metallo, in quanto interventi effettuati sugli elementi costitutivi dei balconi stessi (Cfr. Risposta ad interpello n. 185/E/2020) - rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, nonché la tinteggiatura delle intelaiature metalliche a sostegno dei medesimi pannelli, e della parete inferiore del balcone, con la relativa stuccatura (Cfr. Risposta ad interpello n.289/E2020)

AMBITO DI APPLICAZIONE - 2

INTERVENTI INCLUSI

<p>INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA TERMICO O CHE INTERESSANO OLTRE IL 10% DELL'INTONACO DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO</p>	<p><i>Se gli interventi (non di sola pulitura o tinteggiatura) influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono essere rispettati i requisiti del DM 6 agosto 2020.</i></p> <p><i>Il calcolo della percentuale del 10% va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente confinante con l'esterno, vani freddi o terreno (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi)</i></p> <p><i>Se parti della facciata sono rivestite di piastrelle o materiali simili, il calcolo del 10% va fatto rapportando la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale disperdente. (Cfr. CM 2/E del 14.02.2020);</i></p>
<p>ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - grondaie - pluviali - parapetti - cornicioni - "altana veneziana" (Cfr. Risposta ad interpello n. 543//E/2020);
<p>OPERE ACCESSORIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI AGEVOLABILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sostituzione o spostamento dei pluviali, sostituzione dei davanzali, sistemazione di prese e punti luce esterni, lo smontaggio, rimontaggio e la sostituzione delle tende solari, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici (Cfr. Risposta ad interpello n. 520/E/2020)

AMBITO DI APPLICAZIONE - 4

INTERVENTI INCLUSI

<p>SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto materiali - progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell'attestazione di prestazione energetica) - direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza (Cfr. Risposta ad interpello n. 191/E/ 2020) - installazione ponteggi
	<ul style="list-style-type: none"> - Iva - imposta di bollo - diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi - tassa per l'occupazione del suolo pubblico

INTERVENTI ESCLUSI

- sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
- interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro come, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno Cfr. Risposta ad interpello n. 346/E/2020)
- lavori effettuati sul terrazzo a livello, in quanto esso non può essere equiparato ad un balcone, tenuto conto della sua diversa funzione, assimilabile più ad un lastrico solare, come copertura esterna, che a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio (Cfr. Risposta ad interpello n. 185/E/2020)
- interventi sulla copertura orizzontale di un fabbricato rurale (Cfr. Risposta ad interpello n. 185/E/2020)
- lavori di riverniciatura di scuri e persiane considerati strutture accessorie e di completamento degli infissi esclusi dal bonus (Cfr. Risposta ad interpello n. 346/E/2020)